



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1405

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. NICOLA LIPPI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 11333 del 14 aprile 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Nicola Lippi, nato a Pisa (PI), il 12 gennaio 1973;

PREMESSO che con nota del 28 giugno 2019 (prot. n. 48695) IW BANK S.p.A. (di seguito “Intermediario”), ha trasmesso all'Organismo copia di un decreto di citazione diretta a giudizio riguardante il consulente, di cui l'Intermediario è entrato in possesso a seguito della ricezione del reclamo presentato dal Sig. [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 12 luglio 2019 (prot. n. 51667), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso certificato dei carichi pendenti, da cui si evinceva che il Sig. Lippi era imputato in *[omissis]* procedimenti penali. In particolare:

- *[omissis]*

PREMESSO che con note del 10 settembre 2019 (prot. n. 65019), del 20 settembre 2019 (prot. n. 68056), e del 21 ottobre 2019 (prot. n. 75393), il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo i decreti di citazione a giudizio e il decreto che dispone il giudizio relativi ai procedimenti penali sopra indicati;

PREMESSO che dai documenti trasmessi dal Tribunale di *[omissis]* emerge che il Sig. Lippi:

- *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 22 ottobre 2019 (prot. n. 75828), notificata il 7 febbraio 2020, l'Ufficio Vigilanza Albo ha trasmesso al Sig. Lippi, tramite raccomandata A/R, la lettera di avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato nei procedimenti *[omissis]* per i reati precedentemente indicati;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio, di presentare i riscontri deduttivi e di essere personalmente sentito;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Lippi non ha fatto richiesta di accesso agli atti, né di audizione e non ha presentato memorie difensive;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati di *[omissis]* di cui agli artt. *[omissis]* per i quali il Sig. Lippi è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Lippi, consistenti *[omissis]* sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Lippi, di un provvedimento di sospensione cautelare



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Lippi dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Lippi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Nicola Lippi nato a Pisa (PI) il 12 gennaio 1973 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti